

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

Norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi

Visto l'articolo 6 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 2 marzo 1998¹ sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha designato, secondo l'allegato, le norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 8 OASAE.

Si tratta di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate e pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

L'elenco delle norme tecniche designate dall'UFE (testo della comunicazione della Commissione europea) e il testo della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna; telefono: 031 322 56 11, fax: 031 322 25 00, e-mail: office@bfe.admin.ch, o in Internet all'indirizzo: www.bfe.admin.ch/themen/00490/00497/00499/index.html?lang=it.

L'elenco dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFE e i relativi testi possono inoltre essere richiesti all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 55, fax: 052 224 54 74) o a Electrosuisse, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (telefono: 044 956 11 11, fax: 044 956 11 22).

15 ottobre 2013

Ufficio federale dell'energia:
Walter Steinmann

¹ RS 734.6

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 8 OASAE

Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2013/C 259/01² della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti principali ai sensi dell'articolo 8 OASAE, conformemente alla seguente tabella di equivalenza:

Esigenza fondamentale OASAE	Esigenza fondamentale direttiva 94/9/CE
art. 8 OASAE	art. 3 direttiva 94/9/CE

² GU C 259/01 del 07.09.2013

³ Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 100 del 19.04.1994, pag. 1.